

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 29/2020 DEL 08/12/2020

Indice Argomenti:

1. Sospensione versamenti dicembre

1) SOSPENSIONE VERSAMENTI DICEMBRE

1.1) Premessa

Con il c.d. decreto “Ristori-*quater*”, entrato in vigore il 30.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese e lavoratori a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), tra cui alcune novità dettate in tema di sospensione e/o differimento di alcuni versamenti scadenti nel mese di dicembre.

1.2) Sospensione dei versamenti di dicembre per iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e contributi

1.2.1) Versamenti interessati dalla sospensione

STUDIO BELCASTRO

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- all'IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.
- ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l'IVA, rientrano nella sospensione:

- il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
- il versamento dell'acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

1.2.2) Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

- delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
- delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- dell'imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:

- all'imposta di registro;
- all'IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

1.2.3) Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

1.2.3.1) Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

1.2.3.2) Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

1.2.3.3) Soggetti ubicati nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse"

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

- esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall'art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. "Ristori-ter"), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse".

1.2.3.4) Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

1.2.4) Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

1.3) Proroga del termine di versamento degli acconti

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il decreto in esame ha posticipato al 10.12.2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30.4.2021) il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in scadenza il 30.11.2020.

Per effetto di tale proroga, il quadro dei suddetti termini di versamento si presenta articolato.

In pratica, è possibile enucleare le seguenti quattro categorie di contribuenti:

- soggetti ISA;
- esercenti attività d'impresa, arte o professione estranei agli ISA:
 - con determinati parametri "quantitativi";
 - oppure svolgenti attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, a prescindere dai parametri "quantitativi";
- esercenti attività d'impresa, arte o professione diversi dai precedenti;
- contribuenti non esercenti attività d'impresa, arte o professione.

1.3.1) Soggetti ISA

STUDIO BELCASTRO

La prima categoria è rappresentata dai soggetti ISA, che beneficiano del differimento al 30.4.2021.

1.3.1.1) Condizioni per fruire della proroga

Per tali soggetti la proroga si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

1.3.1.2) Ristoratori ubicati nelle c.d. "zone arancioni"

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi, gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (si tratta, in pratica, delle c.d. "zone arancioni").

La versione definitiva del decreto ha stabilito che tali aree devono essere identificate in base alla situazione esistente alla data del 26.11.2020.

Pertanto, ai fini della proroga in esame, costituiscono "zone arancioni" le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia.

1.3.1.3) Soggetti ubicati nelle c.d. "zone rosse"

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:

- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell'Allegato 1 al DL 149/2020, e nell'Allegato 2 al medesimo DL 149/2020, come integrato dall'art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. "Ristoriter");

STUDIO BELCASTRO

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (in pratica, delle c.d. “zone rosse”, costituite, ai fini della proroga in esame, dalle Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.2) Imprese e professionisti estranei agli ISA con determinati parametri quantitativi o limitazioni nell’attività

Beneficiano della proroga al 30.4.2021 anche i soggetti estranei agli ISA che:

- operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
- ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

1.3.3) Imprese e professionisti diversi dai precedenti

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 10.12.2020.

1.4) Regolarizzazione dei versamenti IRAP

Il decreto in esame contiene inoltre una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell’agevolazione con le disposizioni comunitarie.

Il termine per procedere alla regolarizzazione, originariamente fissato al 30.11.2020, è stato spostato al 30.4.2021.

1.4.1) Esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020

Il decreto in esame ha previsto che i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e Amministrazioni Pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Ciò significa, tra l'altro, che, ove il contribuente, oltre alla misura in esame, fruisca di uno o più degli altri benefici previsti dal DL 34/2020, il rispetto della soglia massima di aiuto (800.000,00 euro) andrà verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate.

Allo stato attuale, per le imprese facenti parte di un gruppo, appare dubbio se il rispetto del suddetto limite di 800.000,00 euro debba essere verificato a livello di singola impresa o di gruppo.

Poiché il dubbio interpretativo di cui sopra non ha potuto essere risolto entro il 30.11.2020, la scadenza per fruire della sanatoria è stata posticipata al 30.4.2021, nell'attesa di una soluzione a livello comunitario.

Pertanto, entro tale data, potrà essere corrisposta, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, l'imposta originariamente non versata e che, invece, sarebbe stata dovuta per il mancato rispetto dei suddetti limiti e condizioni comunitari.

1.5) Novità in materia di "rottamazione dei ruoli" e di "saldo e stralcio"

Negli anni passati il legislatore ha introdotto diverse "rottamazioni dei ruoli", oltre al c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti, il cui accesso era subordinato alla presentazione di una domanda a pena di decadenza.

STUDIO BELCASTRO

Il decreto in esame non prevede la riapertura dei termini per la rottamazione dei ruoli oppure per il saldo e stralcio degli omessi versamenti, ma solo un'ulteriore posticipazione del pagamento delle rate che scadono nel 2020.

Si rammenta che, in base alla normativa ordinaria, qualsiasi inadempienza inerente alle rate da rottamazione dei ruoli o saldo e stralcio determina la decadenza dal beneficio, e ciò consiste nella riemersione del debito anche a titolo di sanzioni e interessi di mora e nell'impossibilità di dilazionare il debito.

È tuttavia ammessa una tolleranza di 5 giorni per i ritardi.

1.5.1) Posticipazione delle rate che scadono nel 2020

Prima del decreto in esame, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli (inclusa quella inerente a dazi doganali e IVA all'importazione) e al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, in scadenza nel 2020, andavano pagate entro il 10.12.2020.

Per effetto delle nuove norme introdotte, la scadenza viene posticipata all'1.3.2021.

Non è ammessa la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Tali rate andranno pagate in unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

1.5.2) Dilazione delle somme

Se il debitore, al 31.12.2019, risultava decaduto da una rottamazione dei ruoli concessa in base alle diverse normative che si sono succedute nel corso degli anni, è possibile, in deroga alla disciplina ordinaria, presentare domanda di rateazione.

Non è previsto un termine per la presentazione della domanda.

1.6) Novità in materia di dilazione dei ruoli

STUDIO BELCASTRO

Il decreto in esame ha altresì apportato alcune modifiche alla disciplina di dilazione dei ruoli di cui all'art. 19 del DPR 602/73.

Il debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento, oppure un accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS i cui crediti sono già stati affidati in riscossione, può infatti chiedere una dilazione del debito.

Di norma, salvo situazioni eccezionali, la dilazione viene accordata per un massimo di 72 rate mensili.

La decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

Il decreto in esame stabilisce che la presentazione della domanda, sino all'eventuale rigetto o all'eventuale decadenza, sospende i termini di prescrizione.

1.6.1) Procedure esecutive e cautelari

Pagata la prima rata del piano di dilazione, le procedure esecutive in corso si estinguono, salvo siano in stato irreversibile (esempio, avvenuta aggiudicazione).

La dilazione non può essere concessa se è in corso la procedura di blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Presentata domanda di dilazione, non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ferma restando la validità di quelle in essere.

1.6.2) Istanze presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la decadenza non si verifica, come di consueto, per il mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, ma di dieci rate del piano.

Inoltre, se il debito è fino a 100.000,00 euro (e non, come a regime, fino a 60.000,00 euro), per accedere alla dilazione è sufficiente l'istanza, senza la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

1.6.3) Decadenza da precedenti dilazioni

I debitori che, in data antecedente all'8.3.2020, sono decaduti da una dilazione, possono essere riammessi se presentano domanda entro il 31.12.2021.

Non è necessario, a tal fine, pagare tutte le rate insolute.

1.7) Proroga versamenti del prelievo erariale unico (PREU)

Il decreto in esame stabilisce che i versamenti del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020, scaduti il 22.11.2020, sono effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza al 18.12.2020.

La restante quota, pari all'80%, può essere versata in 6 rate mensili di pari importo, di cui:

- la prima rata entro il 22.1.2021;
- le quattro rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo;
- l'ultima rata entro il 30.6.2021.

Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.

1.8) Contributo a fondo perduto del DL 137/2020 - estensione agli agenti e rappresentanti di commercio

Il decreto in esame estende il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al DL 157/2020, di seguito riportato.

STUDIO BELCASTRO

Codice ATECO	Descrizione
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili - lubrificanti
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia - scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature e accessori
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

STUDIO BELCASTRO

46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Per il calcolo del contributo, è prevista un'unica misura percentuale pari al 100% per tutti i codici ATECO previsti nel suddetto Allegato.

1.9) Contributo a fondo perduto del “fondo ristorazione” - estensione platea dei beneficiari

Il decreto in esame modifica il contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Fondo ristorazione” per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

1.9.1) Ampliamento dei soggetti beneficiari

Il contributo in esame viene ora riconosciuto, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, non solo al codice ATECO 55.10.00 (alberghi), ma anche ai codici ATECO:

- 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole);
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

L’agevolazione spetta anche agli ittiturismi, che ai fini della procedura in esame dovranno indicare il codice ATECO 56.10.12.

Resta fermo che possono accedere al contributo a fondo perduto in esame le imprese con codice ATECO prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
- 56.21.00 (*catering* per eventi, *banqueting*);
- 56.29.10 (*mense*);
- 56.29.20 (*catering* continuativo su base contrattuale).

STUDIO BELCASTRO

1.9.2) Nuovo termine di presentazione delle domande

Per effetto della proroga disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le domande per il contributo di cui all'art. 58 del DL 104/2020 possono essere presentate:

- fino al 15.12.2020;
- in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (<https://www.portaleristorazione.it>);
- oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Dicembre 2020

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Registratori di cassa Chiusura volontaria ed obbligatoria Misure per artigiani Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese

STUDIO BELCASTRO

06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie Fondo di garanzia per Pmi Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti In arrivo maxi-prestito ponte Credito al consumo fuori dalla moratoria Sospensione mutui prima casa
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini Liquidità alle aziende Prime riaperture
13/2020	15.04.2020	Finanziamenti fino a 25.000 euro Prudenza nella richiesta di credito Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile
14/2020	17.04.2020	Modalità richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro La rinegoziazione del debito con le banche Anticipazione bancaria per Cassa Integrazione Guadagni Agevolazioni Enasarco in favore degli agenti
15/2020	25.04.2020	Riaperture e prevenzione luoghi di lavoro
16/2020	27.04.2020	Prossime (molto parziali) riaperture
17/2020	28.04.2020	Dvr (Documento valutazione rischi) e prossime riaperture
18/2020	12.05.2020	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2020
19/2020	23.05.2020	Decreto Rilancio
20/2020	11.06.2020	Il Decreto Liquidità convertito in legge: conferme e novità
21/2020	20.06.2020	Contributo a fondo perduto per Covid-19 Riduzione limite uso contanti dal 1° luglio
22/2020	18.07.2020	Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Domicilio digitale
23/2020	07.08.2020	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
24/2020	15.09.2020	Detrazione 110% (cosiddetto “superbonus”)
25/2020	17.10.2020	Un nuovo Dpcm in tema di Coronavirus Deducibilità sponsorizzazioni sportive
26/2020	10.11.2020	Decreto Legge “Ristori”
27/2020	13.11.2020	Decreto Legge “Ristori-bis”
28/2020	21/11/2020	Esenzione saldo Imu per alcuni immobili

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

DICEMBRE 2020

Domenica 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr determinata in ragione del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
-
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso
 - **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata della Tasi dovuta per l'anno in corso
 - **Imposta di bollo** – Termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse per il secondo semestre dell'anno in corso
 - **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a versare all'Erario le imposte trattenute ai propri dipendenti e/o pensionati sulla busta paga o sulla cedola di pensione relativa allo scorso mese di novembre
 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Domenica 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

STUDIO BELCASTRO

Venerdì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Domenica 27

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell’anno in corso dai contribuenti mensili (o trimestrali)
- **Accise** – **Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’accisa calcolato sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nella prima quindicina del corrente mese

Lunedì 28

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Martedì 29

STUDIO BELCASTRO

- **Archivi magnetici** – Denuncia della tenuta di archivi magnetici attivati durante l'anno in corso

Mercoledì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° dicembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° dicembre del relativo anno
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della terza rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali

Giovedì 31

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di novembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di ottobre
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della sesta rata bimestrale (novembre-dicembre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Compensi di intermediazione – Applicazione della ritenuta ridotta** – Termine entro il quale i percipienti provvigioni possono inviare ai propri committenti la dichiarazione di avvalersi dell'opera di terzi o di dipendenti ai fini dell'applicazione della minore ritenuta
- **Valutazione del magazzino e/o dei lavori in corso di esecuzione** – Termine al quale è necessario fare riferimento per la valutazione delle giacenze di

STUDIO BELCASTRO

magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, ecc.) e per la valutazione dei lavori in corso di esecuzione

- ***Inps – Mod. DM 10/2 – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)***
- ***Dipendenti agricoltura – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento***
- ***Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali***
- ***Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati – Termine per il versamento della seconda ed ultima rata del conguaglio dei contributi annuali***

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***